

***Verbale della Seduta Consiliare  
del 20 luglio 2023***

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 14.00, si è riunito presso la Sede del COA nel Palazzo di Giustizia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, su convocazione epistolare via pec del Presidente e del Segretario, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della adunanza del 6.07.2023
2. Rilevazione e comunicazione del costo del personale ex art. 60, comma 2, T.U. Pubblico Impiego
3. Determinazioni amministrative
4. Eventuali e varie

nelle persone degli Avvocati:

Avv. Eliana Lelli Presidente presente

Avv. Roberta Panattoni Segretario presente

Avv. Lamberto De Angelis Tesoriere presente

Avv. Tommaso Giustiniano Consigliere presente

Avv. Gabriele Gallo Consigliere presente

Avv. Narcisa Roxana Stoinoiu Consigliere presente

Avv. Sebastiano Briganti Consigliere presente

Avv. Andrea Alessandrini Consigliere presente

Avv. Edoardo Di Giovanni Consigliere presente

Avv. Tiziana Ronchetti Consigliere presente

Alle ore 14,20 la Presidente, verificato che tutti i Consiglieri sono stati regolarmente convocati, che sussiste il quorum previsto dalla L. 247/12, dà inizio alla adunanza.

Preliminarmente il Consigliere Stoinoiu riferisce che prosegue l'attivazione del progetto di implementazione dei sistemi informatici in favore degli iscritti con l'utilizzo dei fondi erogati da Cassa Forense a seguito della vittoria del COA del bando promosso dalla medesima Cassa. Riferisce quindi che il sistema Albo Sfera è stato integrato con l'attivazione del libretto telematico per i praticanti e con la possibilità per i Colleghi di depositare on line anche le istanze di mediazione con un procedimento che sarà noto a breve. Rappresenta inoltre che in data odierna sono stati installati in

Tribunale tre monitor che saranno giornalmente aggiornati con l'indicazione delle aule di udienza e con i ruoli dei giudici e che è stato installato il sistema di video conferenza presso i locali del COA. Il Presidente si complimenta con i Consiglieri Stoinoiu e De Angelis per aver brillantemente portato a termine il progetto.

Preliminarmente il Presidente riferisce di aver avuto un ulteriore incontro con la D.S. dell'I.I.S. Publio Elio Adriano all'esito del quale si è concordato che nel prossimo anno scolastico il COA, con la collaborazione del CPO, svolgerà quattro incontri con gli studenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo, nonché altri incontri per divulgare la conoscenza della Costituzione italiana.

### **1. Approvazione verbale della adunanza del 6.07.2023**

Il Cons. Segretario dà lettura del verbale dell'adunanza del 6.07.2023. Il COA approva all'unanimità.

### **2. Rilevazione e comunicazione del costo del personale ex art. 60, comma 2, T.U. Pubblico Impiego.**

Il Consigliere Tesoriere Avv. Lamberto De Angelis relaziona il Consiglio sulla normativa in materia di rilevazione e comunicazione del costo del personale ex art. 60, co.2. T.U. pubbl. impiego.

Detta norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano trasmettere “(...) *alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale*” corredato di una relazione.

L'art. 60 comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è in vigore da molti anni, e, fino alla Circolare MEF n. 15 del 2019, mai era stata avanzata l'ipotesi che potesse riferirsi anche agli ordini professionali.

La richiamata circolare MEF n. 15 del 2019 ha stabilito che “*Per dare piena attuazione al dettato dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all'invio dei dati tutti gli Ordini Professionali*”.

La circolare è stata impugnata da alcuni Consigli nazionali professionali e il Tar Lazio ha di recente annullato in parte la circolare predetta, con la sentenza 2 novembre 2022, n. 14283, stabilendo che agli ordini professionali, non gravanti sul sistema della finanza pubblica, non possono ritenersi applicabili le norme sulla comunicazione dei costi del personale al MEF e alla Corte dei conti.

Poche settimane or sono, con un apposito emendamento che incide su di un giudizio ancora in corso (la sentenza TAR è stata appellata dal MEF al

Consiglio di Stato), la Camera ha approvato, in sede di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" un emendamento che - novellando la nota disposizione che esclude gli ordini professionali dalla spending review, precisa che il testo unico sul pubblico impiego si applica agli ordini solo nei principi generali e sulla base di propri regolamenti e prevede espressamente quanto segue: *"All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo": "Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001», dove gli enti e gli organismi richiamati sono appunto gli ordini e i collegi professionali"*.

Il quadro normativo è dunque particolarmente incerto, a partire dal punto se la norma possa considerarsi immediatamente applicabile per la rilevazione dei conti dell'anno 2022.

Come rilevato dal CNF con circolare del 14 luglio u.s. - Prot. n. 0004921 del 14-07-2023 in primo luogo deve osservarsi che, *"secondo l'art. 60, comma 2, TU pubbl. imp., l'adempimento dovrebbe svolgersi ogni anno entro maggio (vedi nota n. 1). Inoltre, occorre considerare che mentre nelle omologhe circolari emanate per il 2021 e per il 2022, un paragrafo richiamava espressamente come soggetti obbligati gli ordini e i collegi professionali, nella circolare per il corrente anno (circolare 8 giugno 2023, n. 23), in doverosa aderenza alla statuizione del Giudice amministrativo, il testo della circolare non richiama più espressamente tali enti (ordini professionali "nazionali", "regionali" e "locali" compaiono invero in un allegato alla predetta circolare, riguardante le istruzioni applicative, quando viene riepilogato l'elenco dei soggetti che applicano il contratto collettivo degli enti pubblici non economici). Coerentemente, la circolare in questione non è stata neppure inviata al Consiglio Nazionale Forense, e, in assenza di diverse comunicazioni che il Governo potrebbe fornire, non si vedono allo stato ragioni per adempiere ad un obbligo che neppure il Governo ha valutato esistente a carico degli ordini professionali in sede di redazione della relativa circolare per l'anno in corso. Considerato che la novella normativa di cui si è detto è successiva alla circolare, è molto probabile che a partire dalla circolare del prossimo anno, forte delle innovazioni introdotte, il MEF riprenderà a dedicare un paragrafo agli ordini professionali e probabilmente invierà la circolare stessa ai Consigli nazionali e ai Consigli territoriali degli ordini professionali. Per queste ragioni, il Consiglio Nazionale Forense non ritiene allo stato di dover fornire i dati in questione."*

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, in adesione all'orientamento espresso dal CNF a mezzo della richiamata delibera a firma del Consigliere Tesoriere Avv. Donato di Campi, delibera all'unanimità di non essere tenuto allo stato a fornire i dati in oggetto.

### 3. Determinazioni amministrative

Il COA, sentita la relazione del Consigliere istruttore e valutata la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al beneficio, delibera l'ammissione delle seguenti istanze di patrocinio a spese dello Stato, come da separato atto:

Istanze PSS

- Prot. A 5444/23 del 12.07.2023 istante **OMISSIS** Consigliere istruttore Avv. Edoardo Di Giovanni;
- Prot. A 5308/2023 del 06.07.2023 istante **OMISSIS** Consigliere istruttore Avv. Andrea Alessandrini;
- Prot. A 5565/2023 del 19.07.2023 istante **OMISSIS** Consigliere istruttore Avv. Andrea Alessandrini;
- Prot. A. 5360/2023 istante **OMISSIS** – Consigliere Istruttore Avv. Briganti;
- Prot. A 4939/2023 del 21/06/2023 Ist. **OMISSIS** Cons. Istr. Avv. Tommaso Giustiniano;
- Prot. A 5309/2023 del 6/07/2023 Ist. **OMISSIS** Cons. Istr. Avv. Tommaso Giustiniano;
- Prot. A 5566/2023 del 19/07/2023 Ist. **OMISSIS** Cons. Istr. Avv. Tommaso Giustiniano;
- Prot. 5324 del 06/07/2023 Ist. **OMISSIS** Cons. Istr. Avv. Narcisa Stoinoiu;

Vista la richiesta Prot. n. A2468 del 12/04/2023 presentata **OMISSIS** di rilascio di parere di congruità sugli onorari relativi all'attività professionale giudiziale prestata in qualità di difensore in favore **OMISSIS**, vista la comunicazione inviata al medesimo; sentita la relazione del Consigliere Avv. Edoardo Di Giovanni, il COA rilascia parere di congruità per la complessiva somma di **OMISSIS** al netto delle spese e degli accessori di legge.

Parere di  
congruità

Vista l'istanza prot. A5560 del 19.07.2023 della dott.ssa **OMISSIS** per il rilascio del tesserino aggiornato con l'abilitazione, il COA, vista la documentazione prodotta, delibera il rilascio di quanto richiesto.

Rilascio  
tesserino  
con  
abilitazione

Vista la nota prot. A5417 dell'11.07.2023 della dipendente **OMISSIS** per usufruire di giorni di ferie **OMISSIS**, il COA prende atto.

Ferie-  
permessi  
dipendenti

Vista la nota prot. A5418 dell'11.07.2023 della dipendente **OMISSIS** per

usufruire di giorni di ferie **OMISSIS**, il COA prende atto

Vista la nota prot. A5552 del 19.07.2023 **OMISSIS**, il COA prende atto.

Vista la nota prot. A5553 del 19.07.2023 **OMISSIS**, il COA prende atto.

Vista la nota prot. A5554 del 19.07.2023 **OMISSIS** il COA prende atto.

Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta da Cassa Forense la segnalazione degli iscritti all'Ordine di Tivoli che non hanno presentato il Mod. 5 negli anni dal 2001 al 2020, al fine dell'avvio del procedimento previsto dalla legge 141/92 che prevede la sospensione dall'esercizio della professione. Il COA delibera di inviare ai Colleghi segnalati una pec con l'invito ad adempiere entro il termine dell'8.09.2023, scaduto il quale saranno presi i provvedimenti previsti dalla legge.

Vista la domanda di iscrizione nella lista difensori d'ufficio minorenni liberi e lista difensori d'ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti presso il Tribunale per i Minorenni di Roma **OMISSIS** (prot. n. A 5487 del 14.07.2023), il Coa, valutata la sussistenza dei requisiti (Cons. Istr. Avv. Tommaso Giustiniano), esprime parere favorevole e dispone la trasmissione al Consiglio dell'Ordine Distrettuale di Roma, competente per la tenuta dei relativi elenchi.

Domanda Iscrizione  
elenco  
Difensori di Ufficio  
presso il Tribunale  
per i minorenni di Roma

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Avv. Eliana Lelli

Il Segretario  
Avv. Roberta Panattoni